Alcuni chiarimenti in merito allo status giuridico della nutria *(Myocastor coypus)*

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Di recente, il D.L. n. 91/14, convertito nella legge n. 116/14, andando a modificare l'art.2 comma 2 della legge quadro 11 febbraio 1992 n.157, ha portato al passaggio di *status*, da parte della specie della nutria, da fauna selvatica protetta a fauna nociva.

In sostanza, la nutria è stata espunta dal novero delle specie tutelate dalla legge quadro 11 febbraio 1992 n.157, con la conseguenza che, per quanto concerne i piani di controllo della specie, non trova più applicazione l'art.19 della legge quadro stessa, che, come noto, subordina l'assentibilità dei piani al parere dell'ISPRA nonché al previo esperimento dei cd. metodi ecologici di contenimento.

Partendo da questo assunto, in sé assolutamente corretto, di recente è stata varata una circolare interministeriale, emanata dei Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole, secondo i quali tale modifica legislativa, avrebbe "di fatto" prodotto una serie di effetti, tra cui, si legge testualmente, la "*non applicabilità della legge 20 luglio 2004 n.189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" in forza del fatto che il richiamato decreto legge n.91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.116 del 2014 ha escluso le nutrie dal novero della fauna selvatica, e quindi dalle specie oggetto di tutela, disciplinata invece dalla legge n.157 del 1992".*

In realtà, le previsioni del codice penale, con particolare riferimento agli artt. 544-bis e 544-ter c.p., che, all'evidenza, nulla hanno a che vedere con la disciplina dettata dalla legge quadro.

Si tratta, com'è evidente, di norme aventi diversa oggettività giuridica, le une tese alla protezione della fauna selvatica omeoterma, patrimonio indisponibile dello Stato, le altre alla tutela della vita e del benessere di tutti gli animali, tanto che, in plurime occasioni, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile la sussistenza del concorso formale tra i reati di cui all'art.30 della legge quadro, e quelle di cui agli artt. 544-bis e ter c.p. di cui si controverte in questa sede. (cfr. *ex multis* Cass. Pen. 46784/05 e 41742/09).

Per tramite di tale, invero originale operazione, i due Ministeri intimati hanno di contro ritenuto inapplicabile alla specie della nutria, non è dato capire sulla base di quale presupposto, in fatto prima ancora che in diritto, la disciplina di cui alla legge 20 luglio 2004 n.189, pur essendo questa del tutto avulsa rispetto a quella disegnata dal Legislatore del 1992.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
È vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il tutto, peraltro, per tramite di una semplice nota circolare, all'evidenza inidonea ad incidere su norme di rango primario varate dal Legislatore sì che, sotto questo profilo, l'atto gravato deve ritenersi altresì viziata da incompetenza assoluta.

D'altra parte, che le Amministrazioni fossero incorse in un vero e proprio abbaglio dei sensi è dimostrato dalla consolidatissima giurisprudenza della Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione che ha ripetutamente affermato, se del caso, un principio diametralmente opposto, che è quello di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali, con riferimento ad attività obiettivamente lesive della loro vita o salute, quali sono, ad esempio, i piani di abbattimento ed eradicazione, a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano.

Al punto che, in relazione a quanto disposto dall'art.19-ter disp. coord. c.p., che stabilisce che le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia (in cui rientrano altresì le attività di contenimento e/o eradicazione delle specie nocive o dannose), di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato (cfr. su tutte, Cass. Pen. 11606/12).

Come si vede, persino nel caso in cui sia pacificamente applicabile la legge quadro 11 febbraio 1992 n.157, e, per quanto qui di specifico interesse, siano attivabili piani di abbattimento ex art.19, le condotte intanto possono ritenersi scriminate, in quanto siano esercitate entro i confini dell'esercizio del diritto.

Trattasi di una chiara esplicitazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. e della scriminante dell'esercizio di un diritto ex art. 51 c. p., in coerenza con la ratio della norma di cui all'art.19 ter cit. che è quella di escludere l'operatività delle norme penali a tutela degli animali con riferimento ad attività svolte nel pieno rispetto delle normative speciali di specifico riferimento e non già quello di svuotare la rilevanza penale di condotte che oltrepassino il chiaro limite posto dall'art.51 c.p..

Ora, se persino nei casi in cui la disciplina sulla tutela della fauna selvatica omeoterma è pacificamente applicabile, la clausola di salvaguardia di cui al più volte citato art.19 ter disp. coord. c.p. risulta invocabile solo nei limiti dell'esercizio del diritto, va da sé che ove la legge quadro non sia applicabile – tale è il caso della specie della nutria, a seguito della modifica all'art.2 – a maggior ragione i piani di contenimento della specie in discorso dovranno sottostare alle norme del codice penale, con particolare riferimento agli artt.544-bis e 544-ter

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
È vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

c.p. a mente dei quali devono intendersi penalmente rilevanti le uccisioni o le lesioni perpetrate nei confronti degli animali con crudeltà ovvero senza necessità, in un contesto in cui, per pacifica giurisprudenza, gli elementi della crudeltà e della mancanza di necessità che qualificano l'azione sono previste in alternativa tra loro, e non già congiuntamente.

Con la diretta conseguenza che i piani di abbattimento delle nutrie, pur sfuggendo, a seguito della modifica legislativa richiamata in premessa, all'applicazione della complessa procedura disegnata dall'art. 19 della legge quadro, dovranno rivestire il carattere della necessità nel caso concreto, di cui le Amministrazioni procedenti dovranno fornire preventiva prova, e in ogni caso senza ricorrere a pratiche che infliggano agli animali sofferenze ingiustificate, che si collochino al di fuori dell'esercizio del diritto.

Per completezza di esposizione, si segnala che, sia pur in sede cautelare, il Consiglio di Stato, nell'ordinanza n.1903 del 2015, ha confermato l'erroneità della tesi enunciata nella circolare, affermando "*il nuovo quadro normativo, derivante dal passaggio delle nutrie allo stato di specie nociva non interferisca sulla necessaria applicazione anche della normativa speciale di cui alla legge n.189/2004 sul divieto di maltrattamento degli animali*".

Valentina Stefutti

Pubblicato il 16 luglio 2015

Per un approfondimento su questo tema e sulla disciplina normativa a tutela degli animali
si rimanda al manuale **"*Tutela giuridica degli animali - Edizione 2015*"**
A cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro – Diritto all'ambiente Edizioni

http://shop.dirittoambiente.net/

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
È vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)